Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 230

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 6 ottobre 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3, in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze) Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1951, n. **1047.**

Modificazione al regolamento per il personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1517, che approva il regolamento per il personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con regio decreto 28 febbraio 1928, n. 327;

Visto il regio decreto 27 aprile 1931, n. 985, riguardante la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Visto il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1709, concernente l'avanzamento ai gradi 5° e 4° del geodeta capo dell'Istituto geografico militare, convertito in legge con la legge 25 gennaio 1934, n. 250;

Visto il regio decreto 27 giugno 1935, n. 1337, recante modificazioni all'organico del personale civile di gruppo *A* dell'Istituto geografico militare;

Visto il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1301, riguardante la revisione di alcuni ruoli organici di personali civili dell'Amministrazione centrale della guerra e di personale civile da essa dipendenti, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 22 dicembre 1938, n. 2234;

Visto il regio decreto 27 giugno 1941, n. 845, concernente modificazioni all'organico del personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 3 del regolamento per il personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare, approvato con regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1517, è sostituito dal seguente:

« Le vacanze nel grado di ingegnere geografico aggiunto sono coperte mediante concorso per esami. Al concorso possono prendere parte coloro che abbiano conseguito una delle seguenti lauree: in ingegneria civile, ingegneria industriale, fisica, scienze matematiche e matematica e fisica. Fino alla copertura di due posti del relativo organico il concorso stesso può essere riservato ai laureati in fisica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1951
Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 4. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1951, n. **1048.**

Modificazione al regolamento dell'Ente autonomo del Monte di Portofino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1251, con cui venne istituito l'Ente autonomo del Monte di Portofino;

Visto il regio decreto 15 aprile 1937, n. 1777, che approva il regolamento per l'esecuzione della predetta legge;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per le finanze, per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Decreta:

L'art. 6 del regolamento per l'esecuzione della legge 20 gennaio 1935, n. 1251, che istituisce l'Ente autonomo del Monte di Portofino, approvato con regio decreto 15 aprile 1937, n. 1777, è sostituito dal seguente:

L'Ente provvede ai sensi dell'art. 10 della legge, alla attuazione dei suoi compiti con i seguenti mezzi finanziari:

a) contributi annui della Provincia, dei comuni di Genova, Camogli, Rapallo, Santa Margherita Ligure, Portofino e Recco;

b) contributo annuo della Camera di commercio;

c) eventuale contributo annuo dell'Ente provinciale per il turismo;

d) contributi annui da parte di altri eventuali enti;

e) introiti dei permessi e delle concessioni che siano rilasciati dall'Ente;

f) proventi dei diritti di entrata, di rifugio e simili;

g) ogni altro contributo, dato a qualsiasi titolo da enti, associazioni o privati.

La misura complessiva dei contributi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma precedente è determinata an-

nualmente, osservato il limite minimo previsto dalla legge, sulla base delle risultanze del bilancio di previsione dell'Ente, ed è approvata con decreto prefettizio, che la ripartisce fra gli enti interessati, il contributo di ciascuno dei quali non potrà superare di trenta volte la misura prevista dall'art. 6 del regolamento approvato con regio decreto 15 aprile 1937, n. 1777.

Il pagamento dei contributi deve effettuarsi in due rate, la prima non oltre il primo trimestre e la seconda non oltre il terzo trimestre dell'anno a cui il contributo si riferisce.

In caso di ritardo del versamento delle rate dei contributi di cui sopra, la Giunta provinciale amministrativa od il prefetto, secondo la rispettiva competenza, provvede alla spedizione del mandato nei confronti dell'ente debitore moroso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — VANONI — PELLA — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *ottobre* 1951
Atti del Governo, registro n. 45, *foglio n.* 5. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1951, n. **1049**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Gottardo, in frazione Caorera del comune di Vas (Belluno).

N. 1049. Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Padova in data 25 aprile 1950, relativo all'erezione della parrocchia di San Gottardo, in frazione Caorera del comune di Vas (Belluno) ed inoltre viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di San Gottardo, sede della parrocchia anzidetta.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 44, *foglio n.* 33. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1951, n. **1050**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Curazia autonoma di San Bartolomeo Apostolo, in frazione Nebbiù del comune di Pieve di Cadore (Belluno).

N. 1050. Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Belluno in data 22 novembre 1950, relativo all'erezione della Curazia autonoma di San Bartolomeo Apostolo, in frazione Nebbiù del comune di Pieve di Cadore (Belluno).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 44, *foglio n.* 32. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1951.

Nomina di una ispettrice nazionale delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 8 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della ispettrice nazionale delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per la difesa;

Decreta:

La signorina Paola Menada è nominata ispettrice nazionale delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Dogliani, addì 19 giugno 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1951
Registro Presidenza n. 53, *foglio n.* 262. — FERRARI

(4921)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1951.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Como per il triennio 1951-1953.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 14 febbraio 1948, col quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Como per il triennio 1948-1950;

Considerato che col 31 dicembre 1950, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Como, pel triennio 1951-1953, i signori:

Pecco prof. Renzo, medico chirurgo;
Valentini prof. Vincenzo, medico chirurgo;
Joo dott. Giulio, pediatra;
Parravicini avv. Bernardino, esperto in materie amministrative;
Casati dott. Sergio, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1951

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *settembre* 1951
Registro Presidenza n. 53, *foglio n.* 89. — MASSIMI

(4874)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1951.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Potenza per il triennio 1951-1953.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 12 gennaio 1948, col quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Potenza per il triennio 1948-1950;

Considerato che col 31 dicembre 1950, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Potenza, pel triennio 1951-1953, i signori:

Petruccelli dott. Umberto, medico chirurgo;
Laurini dott. Filippo, medico chirurgo;
Perfetti dott. Bernardo, pediatra;
Scognamiglio avv. Ettore, esperto in materie amministrative;
Scojni dott. Antonio, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1951

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1951
Registro Presidenza n. 53, foglio n. 87. — MASSIMI

(4875)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 febbraio 1951.

Cessione di materiali e mobili già di pertinenza della colonia montana di Cingoli agli Istituti riuniti « Santa Rita da Cascia » ed all'Istituto « Beata Angelina ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le istanze 29 e 31 maggio 1950, con le quali, rispettivamente, l'Istituto « Beata Angelina », con sede in Cingoli e gli Istituti riuniti « Santa Rita da Cascia », con sede in Roma, chiedono, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, l'assegnazione definitiva dei materiali e mobili, già in dotazione della colonia montana istituita in Cingoli, nell'anno 1930, dal soppresso p. n. f., materiali e mobili che attualmente detengono in uso temporaneo e revocabile;

Vista la lettera n. 60944, con cui il Provveditorato generale dello Stato ha osservato che nulla v'è in contrario all'accoglimento di dette domande, tanto più che le suppellettili ed i mobili predetti, per la loro qualità e stato d'uso in cui si trovano, sono inutilizzabili per gli uffici statali;

Ritenuto, peraltro, che tali materiali e mobili trovano la destinazione migliore, per fini assistenziali, presso i predetti Istituti che svolgono la loro attività a favore degli orfani e dei fanciulli minorati;

Considerato che entrambi gli Istituti si impegnano alla inalienabilità dei materiali e mobili richiesti ed alla loro perenne destinazione ai fini assistenziali;

Visti i verbali degli Uffici tecnici erariali di Roma e di Macerata, in data 8 luglio 1949 e 14 aprile 1950, coi quali, rispettivamente, sono stati attribuiti ai mobili e materiali richiesti dagli Istituti riuniti di « Santa Rita da Cascia » il valore di lire 178.500 (centosettantottomilacinquecento) ed ai mobili e materiali richiesti dall'Istituto « Beata Angelina » il valore di lire 185.300 (centottantacinquemilatrecento);

Visti il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704 ed il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, art. 38;

Decreta:

Sono ceduti, con l'obbligo della inalienabilità e della destinazione perenne ad opere assistenziali, all'Istituto « Beata Angelina », con sede in Cingoli (Monastero di San Benedetto), ed agli Istituti riuniti « Santa Rita da Cascia », con sede in Roma, piazza Santa Maria Maggiore n. 8, i materiali e mobili della ex colonia montana di Cingoli già di pertinenza del soppresso p. n. f., descritti rispettivamente negli allegati due elenchi che formano parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1951

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1951
Registro Presidenza n. 50, foglio n. 118. — FERRARI

(4906)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1951.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona alta di Capo Berta sottostante la via Aurelia sita nell'ambito del comune di Imperia Oneglia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIATO PER IL TURISMO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Imperia per la tutela delle bellezze naturali, nell'adunanza del 16 dicembre 1947, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona sita nell'ambito del comune di Imperia Oneglia;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Imperia senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la località predetta costituisce un belvedere accessibile al pubblico;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Imperia indicata nell'annesso elenco, redatto dalla Commissione provinciale di Imperia per la tutela delle bellezze naturali, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con l'elenco compilato dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Imperia.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto verrà trasmessa a mezzo del Soprintendente ai monumenti di Genova entro un mese dalla data della sua pubblicazione, al comune di Imperia.

Altra copia con la planimetria sarà contemporaneamente depositata presso il competente ufficio del Comune ove gli interessati avranno facoltà di prenderne visione.

La predetta Soprintendenza è incaricata di comunicare al Ministero la data della sua effettiva affissione del numero della *Gazzetta Ufficiale* nell'albo del Comune interessato.

Roma, addì 5 luglio 1951

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Commissario per il turismo
ROMANI

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
VISCHIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Imperia

Seduta del 16 *dicembre* 1947 *Verbale n.* 1.

Imperia Oneglia.

« Zona alta di Capo Berta sottostante la via Aurelia per una striscia profonda 30 metri, compresa tra il « cippo ricordo dei Partigiani trucidati » e il confine comunale di Diano Marina.

Ha notevole interesse quale passeggiata belvedere accessibile al pubblico, dalla quale si inquadra la visione di un ampio tratto di Costa Ligure ». (Art. 1 comma 4, bellezze d'insieme).

(4881)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1951.

Attivazione del nuovo catasto terreni per il comune di Filadelfia del distretto delle imposte dirette di Vibo Valentia, in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto del comune di Filadelfia, della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Vibo Valentia, in provincia di Catanzaro;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° agosto 1951 per il comune di Filadelfia, della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Vibo Valentia, in provincia di Catanzaro.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 luglio 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *settembre* 1951
Registro Finanze n. 23, *foglio n.* 165

(4953)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1951.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona alta di Capo Berta sottostante la via Aurelia sita nell'ambito del comune di Diano Marina.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIATO PER IL TURISMO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Imperia per la tutela delle bellezze naturali, nell'adunanza del 16 dicembre 1947, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona sita nell'ambito del comune di Diano Marina;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Diano Marina senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la località predetta costituisce un belvedere accessibile al pubblico;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Diano Marina indicata nell'annesso elenco, redatto dalla Commissione provinciale di Imperia per la tutela delle bellezze naturali, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con l'elenco compilato dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Imperia.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto verrà trasmessa a mezzo del Soprintendente ai monumenti di Genova entro un mese dalla data della sua pubblicazione, al comune di Diano Marina.

Altra copia con la planimetria sarà contemporaneamente depositata presso il competente ufficio del Comune ove gli interessati avranno facoltà di prenderne visione.

La predetta Soprintendenza è incaricata di comunicare al Ministero la data della effettiva affissione del numero della *Gazzetta Ufficiale* nell'albo del Comune interessato.

Roma, addì 23 agosto 1951

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Commissario per il turismo
ROMANI

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
BERTINELLI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Imperia

Seduta del 16 *dicembre* 1947 *Verbale n.* 1.

Imperia Diano Marina.
« Zona alta di Capo Berta sottostante la via Aurelia per una striscia profonda 30 metri, compresa tra il confine del comune di Imperia e la Casa della Rondella (Rio Caracco).
Ha notevole interesse quale passeggiata belvedere accessibile al pubblico dalla quale si inquadra la visione della costa marina ».

(4879)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1951.
Nuove concessioni di importazione temporanea.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni e le esportazioni temporanee nella seduta del 6 giugno 1951;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, numero 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa, per la durata di sei mesi, la importazione temporanea delle seguenti merci per gli scopi controsegnati:

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla imp. temp.	Termine massimo per la riesportazione
1. Ferri in nastri laminati a caldo	Per la fabbricazione di cavi elettrici	kg. 100	1 anno
2. Olio minerale lubrificante raffinato, anidro e privo di acidi, con viscosità a 50° non inferiore a 26,5 Engler, oppure con viscosità a 100° non inferiore a 3,4 Engler	Per la fabbricazione di cavi elettrici (concessione decorrente dal 1° luglio 1951)	kg. 100	1 anno
3. Colofonia	Per la fabbricazione di lubrificanti speciali da impiegare nella fabbricazione di cavi elettrici (concessione decorrente dal 1° luglio 1951)	kg. 100	1 anno
4. Tronchi e radiche di legno	Per la fabbricazione di impiallacciature (concessione decorrente dal 27 maggio 1951)	kg. 100 di ciascuna qualità di legno	1 anno
5. Ritagli di maglierie di cotone e misti cotone e fibre artificiali, di cascami di cotone e di seta artificiale	Per essere trasformati in filati (concessione decorrente dall'11 luglio 1951)	kg. 50	6 mesi
6. Carni e sottoprodotti della macellazione (trippe, lingue, fegati, budella, cervella, ghiandole, ecc.), freschi, refrigerati o congelati	Per essere confezionati in scatole, insaccati, salati, affumicati o altrimenti lavorati (concessione decorrente dal 27 giugno 1951)	kg. 100	6 mesi
7. Fili di ferro, di acciaio, di rame, di bronzo e di ottone, greggi, lucidi, stagnati o zincati	Per la fabbricazione di tele metalliche in genere (concessione decorrente dal 27 giugno 1951)	kg. 100	1 anno
8. Miscele isolanti di colofonia e di olio minerale	Per la fabbricazione di cavi elettrici (concessione decorrente dal 1° luglio 1951)	kg 100	1 anno

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla imp. temp.	Termine massimo per la riesportazione
9. Olio minerale greggio	Per essere lavorato e reso adatto alla fabbricazione di cavi elettrici (concessione decorrente dal 1° luglio 1951)	kg. 100	1 anno
10. Gomma elastica greggia e sintetica, lattice di gomma naturale e sintetica, guttaperga greggia	Per la fabbricazione di oggetti diversi (concessione decorrente dal 3 giugno 1951)	kg. 100	1 anno
11. Resine sintetiche acriliche, colorate o non, in fogli e in trafilati, resine sintetiche al cloroacetato di polivinile in fogli e in trafilati	Per la fabbricazione di strumenti da misura e da disegno (concessione decorrente dal 19 giugno 1951)	kg. 100	1 anno
12. Bracciali	Per essere completati con pietre tipo « Strass » in vari colori (concessione decorrente dall'11 luglio 1951)	kg. 100	6 mesi
13. Ferro e acciaio speciali, in lingotti, in blooms, bidoni e billettes	Per la fabbricazione di ferri e acciai speciali in barre, verghe, lamiere, ecc. (concessione decorrente dall'8 luglio 1951)	kg. 500	1 anno
14. Libri, anche in fogli sciolti	Per essere rilegati (concessione decorrente dall'8 luglio 1951)	kg. 100	6 mesi
15. Canfora naturale e sintetica	Per la produzione della celluloide e manufatti diversi di celluloide (concessione decorrente dal 1° luglio 1951)	kg. 100	1 anno
16. Ferro-leghe al tungsteno, al molibdeno, al vanadio, al manganese, al fosforo, al cromo ed al titanio	Per la fabbricazione di acciai speciali laminati, profilati e in getti (concessione decorrente dall'8 luglio 1951)	kg. 100	1 anno
17. Cascami di celluloide	Per la fabbricazione di semilavorati e manufatti diversi di celluloide (concessione decorrente dal 1° luglio 1951)	kg. 100	1 anno
18. Cellulosa nobile e linters di cotone greggi o candeggiati	Per la produzione di acetato di cellulosa (concessione decorrente dall'8 luglio 1951)	kg. 100	6 mesi
19. Olî minerali, sego animale, olio di palma, sego vegetale, grassi non nominati vegetali e animali, olio di cocco, ecc. (La concessione è valevole per olî e materie grassi esenti da dazio, non identificabili nel prodotto ottenuto, e per quelli gravati di dazio, ma identificabili nel prodotto ottenuto)	Per la fabbricazione del sapone (concessione decorrente dal 1° luglio 1951)	kg. 100	1 anno
20. Parti di ricambio per aerei	Per essere revisionate e riparate (concessione decorrente dall'8 luglio 1951)	kg. 50	6 mesi
21. Morchie ed avanzi di lavorazione degli olî vegetali	Per la fabbricazione di speciali olî industriali e materie grasse « cime verdi e cime gialle » per la saponificazione (concessione decorrente dal 1° luglio 1951)	kg. 500	4 mesi
22. Miele greggio	Per essere raffinato e confezionato in recipienti o impiegato nella fabbricazione di caramelle e torroni (concessione decorrente dal 1° luglio 1951)	kg. 100	6 mesi
23. Linters di cotone	Per la fabbricazione della celluloide e di manufatti diversi di celluloide (pettini da pettinare e da ornamento, spazzolini da denti e da unghie, ecc.) (concessione decorrente dal 1° luglio 1951)	kg. 500	6 mesi
24. Ghisa	Per la fabbricazione di getti di ghisa e di acciaio (concessione decorrente dall'8 luglio 1951)	kg. 1000	1 anno
25. Pelli di ogni specie, gregge o conciate e tinte	Per la fabbricazione di guanti (concessione decorrente dal 1° luglio 1951)	kg. 25	6 mesi
26. Seta tratta greggia, bianca o gialla, e seta toussah	Per essere addoppiate e torte (in trama, organzino, crespo, pelo, grenadine, ecc.) e/o per essere confezionate in bobine e simili (concessione decorrente dal 18 giugno 1951)	kg. 100	6 mesi

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 agosto 1951

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1951
Registro Finanze n. 23, *foglio n.* 174. — BAGNOLI

(4922)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1951.

Sostituzione di un componente del Comitato speciale degli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 54, concernente il riordinamento del Comitato speciale degli assegni familiari;

Visto il decreto Ministeriale 19 settembre 1946, concernente la composizione del Comitato speciale degli assegni familiari;

Decreta:

Il dott. Rosario Purpura, direttore generale dei Rapporti di lavoro, è chiamato a far parte del Comitato speciale degli assegni familiari in sostituzione del dottor Amleto Angelelli.

Roma, addì 15 settembre 1951

Il Ministro: RUBINACCI

(4955)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1951.

Sostituzione di un componente del Comitato della Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 23 della legge 10 giugno 1940, n. 653, concernente il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi;

Visto il decreto Ministeriale 8 luglio 1946, concernente la composizione del Comitato della Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati;

Decreta:

Il dott. Rosario Purpura, direttore generale dei Rapporti di lavoro, è chiamato a far parte del Comitato della Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, in sostituzione del dott. Amleto Angelelli.

Roma, addì 15 settembre 1951

Il Ministro: RUBINACCI

(4956)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 28 luglio 1951, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1951, registro n. 31 Interno, foglio n. 323, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Napoli di un mutuo di lire 355.000.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione suppletiva del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(4961)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 luglio 1951, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1951, è stato dichiarato inammissibile il ricorso in via straordinaria presentato in data 22 gennaio 1951 dall'ispettore aggiunto forestale Pampanini dott. Alberto per l'annullamento del decreto Presidenziale in data 28 luglio 1950, relativo alla sua riammissione in servizio e al posto attribuitogli in ruolo.

(4908)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

203° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 22 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1951, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 302, con il quale alla Stazione Zooprofilattica Sperimentale di Roma, con sede in Roma-Capannelle, è concessa la facoltà, per la durata di anni cinquanta, di utilizzare l'acqua minerale della sorgente sita in località « Appia » nel comune di Roma. L'area della concessione sarà denominata « Acqua Minerale Appia ».

Decreto Ministeriale 22 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1951, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 303, con il quale la concessione di acqua minerale denominata « Sorgente Orticaia », in territorio del comune di Pistoia, provincia di Pistoia, di cui è titolare la S. A. Terme di Porretta in base al decreto Ministeriale 29 marzo 1932, è trasferita ed intestata alla Società a responsabilità limitata Sorgente Orticaia, con sede in Montecatini Terme.

Decreto Ministeriale 22 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1951, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 298, con il quale ai F.lli Mario, Faustino e Natale Borra, rappresentati dal sig. Faustino Borra, domiciliato a Gaverina, provincia di Bergamo, è concessa la facoltà di utilizzare le sorgenti di acqua minerale nella località denominata « Endine » nei comuni di Spinone, Montasterolo del Castello e Casazza, provincia di Bergamo, per la durata di anni trenta.

Decreto Ministeriale 22 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1951, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 299, con il quale ai signori Pietro, Natalino e Carlo Natalini, rappresentati da quest'ultimo, domiciliato a Bologna, è accordata la facoltà di utilizzare l'acqua minerale sita in località « Pradaneva » del comune di Vergato, provincia di Bologna, per la durata di anni trenta. L'area della concessione sarà denominata « Cerelia ».

Decreto Ministeriale 10 luglio 1951, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1951, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 187, con il quale alla Società Cooperativa Romana

Industrie Alimentari, con sede in Roma, è concessa la facoltà di utilizzare le sorgenti di acqua minerale nella località denominata « Fonte Mariana » nel comune di Roma, per la durata di anni trenta.

Decreto Ministeriale 10 luglio 1951, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1951, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 185, con il quale la concessione in perpetuo delle sorgenti di acqua minerale « Carignano », nel comune di Fano, provincia di Pesaro, di cui era titolare il dott. Leoniero Massari, in virtù del decreto Ministeriale 7 giugno 1937, è intestata ai signori Adanti Debora, Gino, Giannino e Natalia Massari, rappresentati dal dott. Gino Massari, domiciliato in Fano, provincia di Pesaro.

Decreto Ministeriale 10 luglio 1951, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1951, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 177, con il quale alla signora Vittoria Morgera vedova Ferrara, domiciliata a Casamicciola, provincia di Napoli, è accordata la concessione perpetua di utilizzare la sorgente di acqua termo-minerale nella località denominata « Cuotto », nel comune di Casamicciola, provincia di Napoli.

Decreto Ministeriale 10 luglio 1951, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1951, registro n. 10 Industria e Commercio, foglio n. 169, con il quale alla Società Terme Romane Acqua Santa, con sede in Roma, è concessa la facoltà di utilizzare la sorgente di acqua minerale denominata « Sorgente Sibilla », nel comune di Roma, per la durata di anni trenta.

Decreto Ministeriale 13 luglio 1951, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1951, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 155, con il quale al signor Parola Mario, domiciliato a Borgo San Dalmazzo, provincia di Cuneo, è accordata la concessione di utilizzare la sorgente di acqua minerale nella località « [illegible]orei », dei comuni di Borgo San Dalmazzo e Roccasparviera, provincia di Cuneo, per la durata di anni trenta.

Decreto Ministeriale 14 luglio 1951, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1951, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 176, con il quale al sig. Tito Tabacco, residente a Montegioco, provincia di Alessandria, è accordata la concessione della sorgente di acqua minerale « Fonte dello zolfo » nel comune di Montegioco, provincia di Alessandria, per la durata di anni trenta.

Decreto Ministeriale 14 luglio 1951, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1951, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 184, con il quale al sig. Mario Bernabei, domiciliato in Abano Terme, provincia di Padova, è concessa la facoltà di utilizzare, per la durata di anni trenta, l'acqua termo-minerale della sorgente denominata « Vulcano », nel comune di Abano Terme, provincia di Padova.

Decreto Ministeriale 31 luglio 1950, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1951, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 275, con il quale la concessione perpetua della facoltà di utilizzare l'acqua termo minerale denominata « Fanghiera Negroponte » in comune di Casamicciola, provincia di Napoli, accordata con decreto Ministeriale 20 aprile 1940, al sig. Giovanni Barbieri, è intestata ai signori Maria Violanda Barbieri, Caterina, Salvatore e Giovanni Zobatta, rappresentati tutti dal sig. Aniello Ferrisi, domiciliato a Casamicciola, provincia di Napoli.

Decreto Ministeriale 16 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1951, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 271, con il quale la concessione perpetua della sorgente di acqua minerale « Bio I », nel comune di Borgofranco d'Ivrea, provincia di Torino, è intestata, alla Società per azioni Metzeger, con sede in Torino.

Decreto Ministeriale 16 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1951, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 270, con il quale la concessione di utilizzare l'acqua minerale della sorgente denominata « Bio II », nel comune di Borgofranco d'Ivrea, provincia di Torino, è intestata alla Società per azioni Metzeger, con sede in Torino.

Decreto Ministeriale 22 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1951, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n 316, con il quale la superficie della concessione della miniera d'oro « Lavanchetto e Caccia Grotto Neri » nei comuni di Ceppomorelli e Lavanchetto e parte di quella della miniera « Morghen » nel comune di Macugnaga, provincia di Novara, sono raggruppate, in una concessione unica denominata « Lavanchetto », avente la durata di anni novantanove, e di cui resta titolare l'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.), con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 22 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1951, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 315, con il quale le superfici delle concessioni delle miniere d'oro, trasferite all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.), con sede in Roma, con i decreti Ministeriali 29 ottobre 1941, denominate « Pozzone e Speranza », « Acquavite », « Scarpia », « Peschiera », « Cava della Trappola », e parte di quella della miniera « Morghen », nel comune di Macugnaga, provincia di Novara, sono raggruppate, in una concessione unica denominata « Pestarena », avente la durata di anni novantanove.

Decreto Ministeriale 22 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1951, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 300, con il quale la concessione perpetua della miniera di ferro e rame denominata « Traversella », nel comune omonimo, provincia di Torino, della quale è titolare la Società anonima Fiat, con sede in Torino, è estesa alla coltivazione della pirite, minerali di piombo, tungsteno, bismuto, cobalto, molibdeno, argento, oro, vanadio, uranio e sostanze radioattive e terre rare.

Decreto Ministeriale 22 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1951, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 301, con il quale la concessione dei giacimenti di minerali di ferro, rame e tungsteno, in località « Fornello di Traversella », nei comuni di Traversella e Vico Canavese, della quale è titolare la Società Fiat, con sede in Torino, in virtù del decreto Ministeriale 18 novembre 1942, viene estesa alla coltivazione dei giacimenti di pirite, minerali di piombo, bismuto, cobalto, molibdeno, argento, oro, vanadio, uranio e sostanze radioattive, e terre rare.

Decreto Ministeriale 25 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1951, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 313, con il quale è accettata la rinuncia della Società « Ferromin », con sede in Genova, alla concessione perpetua della miniera di ferro « Desiderata e Figazzina », nel comune di Schilpario, provincia di Bergamo, di cui era titolare in virtù del decreto Ministeriale 27 aprile 1940.

Decreto Ministeriale 25 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1951, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 175, con il quale la concessione della facoltà di coltivare i giacimenti di pirite nella località « Campi Vecchi », in comune di Massa Marittima, provincia di Grosseto, di cui è titolare, in virtù del decreto Ministeriale 24 giugno 1949, la Società per Azioni Mineraria Tirrena, è trasferita e intestata, con effetto dal 17 febbraio 1950, alla Società Industria Meridionale Azoto e Derivati, con sede in Firenze. Con effetto dalla data 25 giugno 1951, la concessione sopraindicata è trasferita ed intestata alla « Montecatini » Società generale per l'Industria Mineraria e Chimica, con sede in Milano.

Decreto Ministeriale 10 luglio 1951, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1951, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 186, con il quale la Società Italiana Ernesto Breda è dichiarata decaduta dalla concessione temporanea della miniera di ferro « Spiazzo », nel comune di Schilpario, provincia di Bergamo, accordata con decreto Ministeriale 18 febbraio 1941.

Decreto Ministeriale 16 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1951, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 268, con il quale la concessione della miniera di oro « Prabernardo Locasca », nel comune di Antrona Schieranco, provincia di Novara, con effetto decorrente dal 25 agosto 1950, è trasferita dalla Società per azioni « Rumianca » alla ditta F.lli Poscio di Poscio Bartolomeo Ferdinando, con sede in Villadossola, provincia di Novara.

Decreto Ministeriale 16 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1951, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 269, con il quale la concessione della miniera di oro « Mottone e Mee » nel comune di Antrona Schieranco, provincia di Novara, con effetto decorrente dal 25 agosto 1950, è trasferita dalla Società per azioni « Rumianca » alla ditta F.lli Poscio di Poscio Bartolomeo Ferdinando, con sede in Villadossola, provincia di Novara.

Decreto Ministeriale 18 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1951, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 243, con il quale è accettata la rinuncia della Società anonima Nazionale Cogne, con sede in Torino, alla concessione perpetua della miniera di rame « Bedovina » nel comune di Predazzo, provincia di Trento, della quale era titolare in virtù del decreto Ministeriale 23 ottobre 1939.

(4889)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Con decreto Ministeriale 22 marzo 1951 il notaio dott. Teodoro Guttarolo, residente ed esercente in Messina, è stato accreditato per le operazioni di Debito pubblico da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di quella città.

Roma, addì 26 settembre 1951

(4962) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 202

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 6 ottobre 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,91	Borsa di Palermo	—
» Firenze	624,90	» Roma	624,89
» Genova	624,92	» Torino	624,90
» Milano	624,91	» Trieste	624,91
» Napoli	624,90	» Venezia	—

Media dei titoli del 6 ottobre 1951

Rendita 3,50 % 1906	68,875
Id. 3,50 % 1902	67,60
Id. 3 % lordo	46,15
Id. 5 % 1935	96,25
Redimibile 3,50 % 1934	72,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,50
Id. 5 % 1936	91,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	98,05
Id. 5 % 1960	98,225

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 6 ottobre 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,90

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148 77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto del lavoro presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo, è vacante la cattedra di diritto del lavoro, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4964)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso ad un posto di coadiutore in prova (gruppo B) nel ruolo di segreteria del Commissariato per il turismo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente norme a favore degli invalidi di guerra, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive modificazioni ed estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente norme a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ed il decreto 19 marzo 1948, n. 246, concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 settembre 1947, n. 941, che istituisce il Commissariato per il turismo;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, recante norme integrative per la revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati e invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, riguardante la sistemazione dei Servizi stampa, spettacolo e del Commissariato per il turismo, nonchè dei relativi ruoli organici;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo d'età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 461, contenente norme per l'ammissione e le prove di esame dei concorsi per l'ingresso nelle carriere dei gruppi *A*, *B* e *C* del Commissariato per il turismo;

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376, contenente norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera n. 48523/12106 del 17 settembre 1949;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di vice coadiutore in prova (gruppo *B*) nel ruolo di segreteria del Commissariato per il turismo.

Art. 2.

I concorrenti debbono aver compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non aver superato il 33°.

I) Tale limite è elevato di 5 anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

2) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-'43 e della guerra di liberazione;

3) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

4) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

II) Il limite massimo di età è poi elevato a 44 anni:

per i mutilati ed invalidi di guerra e della lotta di liberazione, iscritti alle prime otto categorie, ai numeri da 4 a 10 della nona categoria ed ai numeri da 3 a 6 della decima categoria della tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero ai numeri 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

per · combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 267.

III) I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopra indicati limiti massimi di età pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non superino il 45° anno di età.

IV) I suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle altre disposizioni di cui sopra purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

V) Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio predetto assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendono beneficiare della succitata disposizione dovranno produrre idoneo documento rilasciato dalle competenti autorità.

VI) Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

VII) Si prescinde anche dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo, che abbia prestato, alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande, almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo di segreteria (gruppo *B*) del Commissariato per il turismo.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32, corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4, e dirette al Commissariato per il turismo, dovranno pervenire all'ufficio del personale e degli affari generali (via Boncompagni n. 15) del detto Commissariato, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande dovranno contenere: le complete generalità, il recapito del candidato e l'elencazione dei documenti.

Non si terrà conto delle domande che dovessero pervenire al Commissariato dopo il termine sopra indicato. Anche i documenti indicati nel successivo art. 4 devono essere presentati entro lo stesso termine.

L'Amministrazione potrà, peraltro, concedere ulteriori brevissimi termini perentori per la rettifica dei documenti ritenuti non regolari.

I candidati che dimostrino di trovarsi alle armi potranno presentare, nel termine stabilito nel primo comma del presente articolo, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

E' fatta salva ai candidati che saranno ammessi alla prova orale, a termine dell'art. 9, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, documenti che attestino titoli preferenziali, purchè già acquisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1. Certificato su carta bollata da L. 24 dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano.

2. Estratto dell'atto di nascita, su carta bollata, da L. 40.

3. Diploma originale, o copia notarile, su carta bollata da L. 40, di maturità classica o maturità scientifica oppure di ragioniere e perito commerciale e i diplomi di licenza liceale, di licenza d'istituto tecnico (sezione commerciale o ragioneria e fisico-matematica) e di perito commerciale, conseguiti a termini degli ordinamenti scolastici preesistenti a quelli attuali, e titoli equipollenti.

4. Certificato, su carta bollata da L. 24, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

5. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85.

6. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta bollata da L. 24 del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo inferiore, dovranno anche essere presentati certificati dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. Certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

8. Estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), annotato delle eventuali benemerenze di guerra e munito della marca da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 su ogni intercalare.

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati invece riformati o mandati rivedibili, debbono produrre il certificato dell'esito di leva su carta bollata da L. 24.

Gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare 588 del giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

Coloro, poi, che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati ex combattenti dovranno presentare la dichiarazione integrativa, concernente il riconoscimento della partecipazione alle operazioni di guerra, rilasciata ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiara-

zione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualifica in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o, rispettivamente, dei caduti o degli invalidi anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-'43, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità: i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato, su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I mutilati ed invalidi civili ed i congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, i profughi dell'Africa italiana, i profughi delle zone di confine, nonchè i mutilati ed invalidi ed i congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno comprovare tali qualità mediante la presentazione di appositi documenti rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valor militare o di croci di guerra, le promozioni straordinarie per meriti di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere comprovate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

Le vedove di guerra debbono presentare i documenti che valgono ad attestare che la morte del coniuge devesi a servizio militare od assimilato nei reparti combattenti o a causa di ferite o di malattia contratta nei reparti stessi.

9. Stato di famiglia su carta bollata da L. 24, da esibirsi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

10. Fotografia di data recente (da applicarsi su carta bollata da L. 32), con la firma del concorrente, debitamente autenticata, a meno che il medesimo non sia provvisto di libretto ferroviario, nel qual caso dovrà indicare, nella domanda di ammissione al concorso, il numero e la data del rilascio o di conferma del libretto stesso.

I documenti sopra indicati debbono essere legalizzati o vidimati dall'autorità competente.

I certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Il certificato medico e lo stato di famiglia dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare civile di essere impiegati di ruolo in servizio in una Amministrazione dello Stato potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 e 7. La copia dello stato di servizio civile dev'essere di data non anteriore a quella del presente decreto e regolarizzata con marca da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 su ogni intercalare.

Il personale non di ruolo, che intenda fruire dell'esenzione del limite massimo di età, dovrà presentare un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal capo ufficio competente, da cui risultino la data di inizio del servizio non di ruolo, con l'indicazione degli estremi del provvedimento di assunzione e delle eventuali successive conferme, la durata, le mansioni svolte nonchè la dichiarazione di aver ininterrottamente e lodevolmente esercitato tali mansioni per almeno due anni.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, compresi quindi gl'invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc., devono presentare la domanda ed i documenti in carta bollata.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6, 7 del presente articolo purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere allegato ai documenti stessi.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

E' fatta eccezione per il requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere in possesso alla data del presente decreto.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà composta:

del direttore generale del Commissariato per il turismo, presidente;

del capo del personale del Commissariato per il turismo;

di un referendario della Corte dei conti;

di un funzionario di gruppo *A* del Commissariato per il turismo di grado non inferiore al sesto;

di un professore ordinario di istituti medi d'istruzione, il quale sia titolare di una delle materie che sono argomento di prova scritta, membri.

Un funzionario del Commissariato per il turismo di grado non inferiore al nono eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 7.

Le prove di esame si effettueranno in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) istituzioni di diritto civile;

2) nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;

3) legge e regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

La *prova orale* verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti altre: nozioni di statistica; nozioni di storia civile e letteraria d'Italia dal trattato di Aquisgrana ai giorni nostri; nozioni sull'ordinamento e sulle attribuzioni del Commissariato per il turismo e degli enti da esso dipendenti e vigilati, nonchè sulla legislazione turistico-alberghiera italiana.

Gli esami scritti ed orali avranno luogo in Roma nei giorni e nel luogo che saranno stabiliti con successivo provvedimento e che verranno comunicati in tempo utile agli interessati.

Art. 8.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 10.

Il vincitore del concorso sarà nominato vice coadiutore in prova (gruppo *B*) nel ruolo di segreteria del Commissariato per il turismo, con il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 11.

Per ciò che non è previsto nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, nonchè nel regolamento vigente, approvato con regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 6 luglio 1951

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1951
Registro Presidenza n. 52, *foglio n.* 39

(4911)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso a cento posti di alunno d'ordine nella categoria d'ordine del personale a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 483;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 1951, n. 10070/A. G. 2;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cento posti di alunno d'ordine nella categoria d'ordine del personale a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di cui alla tabella *C*, allegata al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti di diploma di scuola media inferiore o di diploma equipollente.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 corredate dei prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione V, entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande dovrà risultare:

a) nome, cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) dichiarazione con la quale il candidato si impegna in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

f) indicazione della sede, fra quelle previste dal successivo art. 10. presso la quale il candidato desidera sostenere la prova scritta di esame;

g) eventuale richiesta di sostenere la prova facoltativa di stenografia;

h) elenco dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Titolo originale di studio, di cui al precedente art. 2. E' data facoltà di sostituire il diploma originale con una copia autentica del diploma stesso su carta da bollo di L. 40, con la firma del notaio debitamente legalizzata, ovvero con un certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dall'Istituto presso il quale il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica.

2. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine legalizzato dal presidente del tribunale e dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°.

I) Tale limite di età è elevato di anni cinque:

a) per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che hanno riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

d) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180);

e) per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione;

f) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

g) per i capi famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 267.

II) Tutti i suddetti limiti sono, inoltre, aumentati:

a) di due anni per coloro che sono coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del punto II) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso punto ed entrambe con quella di cui al precedente punto I), purchè complessivamente non superino i 45 anni

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

In favore di coloro che hanno riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero sono stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, il limite massimo di età è elevato a 45 anni; tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficio di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

4. Certificato di buona condotta morale su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti ne impediscono il possesso.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili, per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia, i candidati per i quali lo ritenga necessario.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

9. Fotografia recente del candidato applicata su carta bollata da L. 32 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

10. I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo presso l'Amministrazione statale dovranno inoltre produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma.

11. I candidati dipendenti di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio in carta bollata da L. 40, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1 e 6 del presente articolo.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valore militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei coniugati e dei capi famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre i fogli di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'arma e corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/OD.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

I partigiani combattenti che non appartenevano alle Forze armate dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tale qualifica;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposite attestazioni in carta bollata da L. 24, rilasciate dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio, dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) di caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra o i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che hanno riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero sono stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera p), che la famiglia stessa è costituita di almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 del precedente art. 4 debbono essere in data non anteriore ai tre mesi di quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dall'autorità residente in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I concorrenti impiegati non di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 7 e 8 del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto diversamente disposto dal precedente art. 4 circa il requisito dell'età.

E' data facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, i documenti che attestino nei loro confronti, titoli professionali agli effetti della nomina cui aspirano.

Art. 8.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso altra Amministrazione. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovano depositati, per concorso, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo per la loro validità, il disposto dell'art. 6 del presente decreto.

I documenti per i quali l'aspirante intende far riferimento debbono essere elencati nella domanda di ammissione con la indicazione del concorso per il quale sono stati presentati.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo delle domande al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti — quale ne sia la causa — importano la inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

Art. 9.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al programma annesso al presente decreto.

Gli aspiranti potranno chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere una prova facoltativa di stenografia indicando il sistema prescelto.

Art. 10.

Le prove scritte avranno luogo a Milano, Padova, Roma, Napoli, Palermo e Cagliari, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il Ministro si riserva la facoltà di sopprimere, tra le sedi anzidette, quelle presso le quali il numero dei candidati sarà inferiore a cento, assegnando ad altra sede i candidati che hanno chiesto di sostenere la prova scritta nella sede soppressa.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami e della sede, dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 11.

Per le prove scritte d'italiano e di aritmetica sono assegnate ai candidati non più di quattro ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere, mentre per la prova pratica di dattilografia sono assegnati trenta minuti.

Scaduto il termine prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Art. 12.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Ai candidati che avranno sostenuto con esito favorevole la prova facoltativa di stenografia, sarà attribuito in aggiunta alla votazione complessiva di cui al precedente comma, un coefficiente di 0,50 punti.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva.

Art. 13.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) di un funzionario di gruppo A, di grado non inferiore al 5° dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

b) di tre funzionari di gruppo A, di grado non inferiore al 7°, dei ruoli del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario di grado non inferiore al 9° dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 5 settembre 1951

Il Ministro: RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1951
Registro n. 4, foglio n. 89. — LAMICELA

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

I. *Prove scritte*:

1. Componimento italiano (nell'attribuzione del voto per tale prova scritta sarà tenuto conto della calligrafia).
2. Risoluzione di un problema di aritmetica o di geometria elementare nei limiti del programma fissato per la prova orale.
3. Prova pratica di dattilografia.

II. *Prova orale*:

1. Aritmetica elementare: Nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni su di esse. Sistema metrico decimale. Numeri complessi. Potenza e radice dei numeri. Estrazione della radice quadrata. Rapporti e proporzioni. Media aritmetica. Regola di sconto. Regola del tre semplice. Regola del tre composto.
2. Geometria elementare: nozioni elementari di geometria piana: punti, rette, piani, angoli, poligoni, circonferenza e cerchio, aree delle superfici delle figure piane.

Nozioni elementari di geometria solida: principali tipi di solidi. Aree delle superfici dei solidi. Volumi dei solidi.

3. Nozioni elementari di ordinamento amministrativo: i Ministeri. Organizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I Ministri ed i Sottosegretari di Stato. Il Consiglio dei Ministri. Il Consiglio di Stato. La Corte dei conti. L'Avvocatura dello Stato. La Prefettura e la sua organizzazione: il prefetto e le sue attribuzioni. Il Consiglio di prefettura. Il Consiglio provinciale di sanità. La Giunta provinciale amministrativa. La Provincia, i suoi organi e le sue attribuzioni. Il Comune, i suoi organi e le sue attribuzioni. Cenni sul rapporto di pubblico impiego: diritti e doveri dell'impiegato.
4. Nozioni elementari di statistica: concetto e oggetto della statistica. Unità statistica. Spoglio e aggruppamento dei dati statistici. Elaborazione dei dati: medie e rapporti. Rappresentazioni grafiche e numeri indici.
5. Nozioni di geografia fisica e politica dell'Europa con particolare riguardo all'Italia.
6. Dattilografia: nomenclatura della macchina da scrivere. Funzionamento. Tastiera. Maiuscole. Carrello. Marginatore. Libera carrello. Tabulatore. Tasto di ritorno. Nastro.

Saggio pratico di scrittura a macchina.

III. *Prova facoltativa di stenografia.*

Il Ministro: RUBINACCI

(4912)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di « disegno artistico » nelle scuole d'arte non classificate (tabella B, n. 96).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti i ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale viene approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti d'istruzione artistica;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al comma terzo e quarto dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 9 luglio 1949;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento del « disegno artistico » nelle scuole d'arte non classificate (tabella *B*, n. 96);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento del « disegno artistico » nelle scuole d'arte non classificate (tabella *B*, n. 96), indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

Castagnino Rodolfo fu Agostino, con punti 26.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1951

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1951
Registro n. 17, *foglio n.* 294 — MAGNASCO

(4929)

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di « disegno ornamentale e figura » nelle scuole d'arte di primo grado (tabella B, n. 59).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale viene approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti d'istruzione artistica;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949, il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 9 luglio 1949;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento del « disegno ornamentale e figura » nelle scuole d'arte di primo grado (tabella *B*, n. 59);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di « disegno ornamentale e figura » nelle scuole d'arte di primo grado (tabella *B*, n. 59), indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. De Rocchi Francesco di Carlo	punti	90,50
2. Lazzaro Walter di Emilio	»	89,30
3. Bresciani Antonio di Francesco	»	86,50
4. Rosi Mino di Ruggero	»	81 —
5. Bertucci Giacomo di Rinaldo	»	74,50
6. Morelli Vincenzo fu Cesare	»	73,30
7. Campestrini Gianfranco fu Alcide	»	68,50
8. Coco Girolamo di Salvatore (coniugato con tre figli)	»	63 —
9. Fornaciari Vivaldo fu Giuseppe (coniugato con un figlio)	»	63 —
10. Nelli Ezio di Alcibiade	»	61,50
11. Rossomando Ilario di Domenico	»	58,50
12. Ricottini Wulman di Giuseppe	»	58 —
13. Rubinato Vittorio di Pietro	»	53 —
14. Orlandi Ferruccio di Desiderio	»	51 —
15. Casalini M. Luisa di Ernesto	»	50 —
16. Mattucci Serafino di Guido	»	49,80
17. Gandini Gino di Emilio	»	48,50
18. Savelli Edmondo di Guglielmo	»	47,80
19. Franchi Paolo di Carlo	»	41,80
20. Billiani Giuseppe di Pietro (ufficiale di complemento)	»	38,80
21. Filosa Giovanni di Giovanni	»	38,80
22. Bisatti Domenico di Carolina	»	31,50
23. Della Gatta Pietro di Raffaele	»	29 —
24. Jaccarino Riccardo di Salvatore	»	25,96
25. Caruso Gesualdo di Giambattista	»	25,30

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 giugno 1951

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1951
Registro n. 29, *foglio n.* 257. — D'ELIA

(4930)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.